

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 46

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 le parole <<Direzione regionale della pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di tutela geologica,>> e le parole <<Direzione regionale delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di valanghe>>.